ACCORDO DI MODIFICA DELL'ART. 16 DEL CCL DELLE SCUOLE EQUIPARATE DELL'INFANZIA 2007-2010

L'anno 2014, il giorno ventisei del mese di novembre, presso la sede della Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) di Trento, le parti rappresentate:

,	
- per la FPSM, dalla Commissione Negozia	de:
Sig. Paolo Malfer (Presidente)	1 and
Sig. Gianni Benedetti	lyn' h
Sig. Bruno Bertol	13 WWI
Sig. Giannino Zanfisi	
- e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:	
per la F.L.C. CGIL Sig.ra Gloria Bertoldi	gloria Buldo
per la CISL Scuola Sig.ra Stefania Galli	Maria Grosia Po guero Stephila Gelli
per la UIL Coordinamento Scuola In Sig.ra Rita Ferenzena	Talo From Pura Aguese Cottored

Premesso che:

- per l'anno scolastico 2014-2015 l'Amministrazione provinciale, sulla base del Protocollo di intesa di data 8 maggio 2014, ha previsto un piano di stabilizzazione del personale precario attraverso assunzioni a tempo indeterminato su posti a tempo parziale con orario di 15 o 12.5 ore sett.li, oltre alla copertura del 100% dei posti di sezione vacanti;
- al fine di garantire per il settore delle scuole dell'infanzia equiparate le economie per la copertura dei costi, anche parziale, derivanti da stabilizzazioni del personale insegnante analoghe a quelle di cui sopra avviate presso l'Amministrazione provinciale, è risultata necessaria una modifica del quadro contrattuale in modo da assicurare l'esigibilità delle ore di supplenza per sostituzione del personale assente all'interno del monte di 210 ore individuali annue destinato alle attività connesse con il funzionamento della scuola;
- la modifica del quadro contrattuale ha riguardato gli artt. 50 ("Orario di lavoro del personale insegnante"), comma 1 e 74 ("Formazione in base alla L.P. n. 13/77 e succ. mod. e integr."), comma 4, e si è formalizzata con la firma di un apposito accordo in data 13 agosto 2014 sottoscritto dalla FPSM con le OO.SS. CISL SCUOLA e F.L.C. CGIL (di seguito definito "Accordo di data 13 agosto 2014");
- le parti oggi si sono specificamente riunite per concordare e definire alcune modifiche della disciplina contrattuale relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro del personale insegnante da tempo parziale a tempo pieno;
- il sindacato UIL Coordinamento Scuola Infanzia intende oggi aderire all'"Accordo di data 13 agosto 2014" e pertanto in data odierna appone la propria firma sul testo del medesimo e cionondimeno contestualmente chiede che nell'ambito del presente Accordo le parti oltre a definire gli aspetti citati all'alinea che precede richiamino e confermino integralmente il contenuto dell'"Accordo di data 13 agosto 2014";
- le altre parti ferma restando la validità, l'efficacia e la decorrenza dell'"Accordo di data 13 agosto 2014" non si oppongono a detta richiesta e pertanto tutte le parti firmatarie

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il presente Accordo che modifica l'art. 16 ("Assunzioni del personale insegnante a tempo indeterminato"), comma 3, del Contratto Collettivo di Lavoro delle scuole equiparate dell'infanzia 2007-2010 e conferma, riproducendole, le modifiche già apportate dall'"Accordo di data 13 agosto 2014" all'art. 50 ("Orario di lavoro del personale insegnante"), comma 1, e all'art. 74 ("Formazione in base alla L.P. n. 13/77 e succ. mod. ed integr."), comma 4, del medesimo Contratto Collettivo.

Al terzo comma del richiamato art. 16 viene sostituito il primo alinea con il seguente:

rispettare il diritto di precedenza dei lavoratori part time che hanno ceduto parte del proprio orario di lavoro ai sensi dell'art. 50 comma 15 e, successivamente, per coloro che avevano subito la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per riduzione di personale, qualora ne facciano richiesta;

Al terzo comma dell'art. 16, dopo i primi due alinea, viene aggiunto il seguente alinea:

 l'eventuale passaggio a tempo pieno del personale assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato dall'Accordo sui criteri di assunzione;

lb that

į

Si conferma che al primo comma dell'art. 50 ("Orario di lavoro del personale insegnante") viene aggiunto il seguente alinea:

all'interno delle 210 ore annue riservate alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola 15 ore dovranno essere destinate alla sostituzione di colleghi assenti; dette ore saranno modulabili tra le 20 e le 10 ore a seconda del numero di bambini per sezione della scuola di assegnazione dell'insegnante alla data del 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento secondo i seguenti criteri: 20 ore fino 20 bambini/sezione, 15 ore da 21 a 23 bambini/sezione, 10 ore da 24 bambini/sezione. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la quota del monte ore da destinare a sostituzione di personale assente non può comunque essere inferiore a 5 ore all'anno. La ridistribuzione delle 210 ore annuali – conseguente all'inserimento delle suddette ore da destinare alla sostituzione di personale assente – sarà definita dalla singola scuola secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo, tenendo conto che alle attività di programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica e di valutazione nonché di preparazione e di documentazione dell'attività svolta, sono destinate non meno di 105 ore.

Si conferma che al quarto comma dell'art. 74 ("Formazione in base alla L.P. n. 13/77 e succ. mod. ed integr.") viene sostituita la cifra 32 con 28.

Copia di tale Accordo verrà inoltrata all'Assessorato all'Istruzione della Provincia Autonoma

di Trento.

U